



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 116 del 30 settembre 2024

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Giudice di Pace di Afragola, Sentenza n. 115/2024 – R.G. 2595/2023.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

Il giorno 30, del mese di settembre, dell'anno 2024, si è riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone del presidente avv. prof. Carmine Cossiga e dei componenti dott. Giuseppe Annese e dott. Gennaro Iervolino, per l'esame della **proposta di deliberazione C.C. n. 80 del 16/09/2024, ricevuta via e-mail in data 26 settembre 2024**, di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza n. **115/2024**.

Con detta sentenza, il Giudice di Pace di Afragola ha accolto il ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso da un automobilista avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada n. 4630/V/2023 Registro n. 4630/2023 rif. n. 257423/2023 elevato in data 25/05/2023 con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in € 100,00 di cui € 43,00 per spese e la differenza per diritti ed onorari di euro 57,00 più spese generali 15% di euro 8,55, oltre CPA di euro 2,62 come per legge, l'IVA non applicata stante il regime fiscale di vantaggio del legale, per un totale di euro 111,17.

L'avvocato distrattario ha emesso il documento fiscale, proforma di Fattura del 30/07/2024, allegato alla proposta di deliberazione, nei confronti del proprio cliente senza addebito dell'IVA e senza l'applicazione della ritenuta di acconto essendo in regime fiscale di vantaggio previsto dall'art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/2007 e ss.mm..

Dalla lettura della Sentenza, allegata alla proposta n. 80/2024, si legge che *“nel caso di specie la Polizia Municipale di Afragola non ha fornito alcuna prova in ordine alla data di spedizione del verbale impugnato. Pertanto l'eccezione di decadenza deve essere accolta atteso che il verbale n°4630/V/2023 Registro n°4630/2023 Rif.n°257423/2023 elevato in data 25/5/2023 risulta notificato in data 2.10.2023 oltre il termine di gg. 90”*.

Al riguardo, non può non rimarcarsi la necessità che gli uffici titolari dei procedimenti impugnati garantiscano la prova dell'avvenuta notifica, per evitare sicura soccombenza dell'ente con perdita del credito e condanna alle spese.

Infine, una verifica generale sulla sussistenza di vizi di notifica o intervenuta prescrizione deve indurre gli Uffici a provvedere, rispettivamente, alla corretta notifica degli avvisi di accertamento, o alla cancellazione dai ruoli delle partite prescritte ed evitare sul nascere che i contribuenti possano azionare i rimedi ex art. 615 c.p.c.

In generale, il Collegio ritiene che gli Uffici che gestiscono le entrate tramite concessionario debbano verificare se sussistano profili di responsabilità del medesimo per non aver prodotto

tempestivamente gli atti a sostegno delle buone ragioni dell'ente ovvero se abbia, per negligenza o colpa grave, non notificato correttamente gli atti presupposti o abbia fatto spirare i termini di prescrizione. In tal caso, si rammenta che la giurisdizione è esclusiva della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 in data 20.06.2024;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 111,7** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli uffici titolari dei procedimenti impugnati, anche opportunamente interessando il concessionario della riscossione per le entrate ad esso assegnate in gestione, di svolgere un'istruttoria tempestiva che accerti le ragioni del contribuente e del caso, adottare gli atti in autotutela per evitare la condanna alle spese, oppure garantire la regolare costituzione in giudizio del comune e in quella sede fornire la prova in originale dell'avvenuta notifica o dell'atto interruttivo della prescrizione per evitare sicura soccombenza dell'ente con perdita del credito e condanna alle spese;
- agli uffici titolari delle entrate patrimoniali in sofferenza a svolgere una verifica generale sulla sussistenza di vizi di notifica o intervenuta prescrizione provvedendo, rispettivamente, alla corretta notifica degli avvisi di accertamento, o alla cancellazione dai ruoli delle partite prescritte, evitando così sul nascere che i contribuenti possano azionare i rimedi ex art. 615 c.p.c.;
- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- agli avvocati del comune affinché informino sollecitamente l'ente sull'esito sfavorevole di un contenzioso, in modo tale che gli Uffici competenti possano, da subito, avviare l'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, senza attendere il sollecito dei creditori con la notifica della sentenza che darà avvio al computo dei termini (120 giorni) entro i quali sarà necessario estinguere il debito per evitare azioni esecutive;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

La riunione termina, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito raccoglitore ed inviato al protocollo generale del Comune per la sua assegnazione al Presidente del consiglio, al Sindaco, al Segretario generale, al Dirigente del settore avvocatura e al Dirigente del settore finanziario.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino